



COMUNE DI MONTECASSIANO
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO

PER LA SOSTA DEI VEICOLI DEI RESIDENTI DEL CENTRO STORICO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2021

ART. 1

Il presente Regolamento è rivolto ai RESIDENTI del Centro Storico del Comune di Montecassiano, così come risultanti all'ufficio anagrafico comunale, che, previa autorizzazione emessa dagli uffici amministrativi di competenza, possono sostare negli stalli a loro riservati nelle aree che la Giunta Comunale individuerà con apposito provvedimento.

ART. 2

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione:

- 1) residenza anagrafica nelle vie e piazze collocate nel perimetro interno alla cinta muraria del Centro Storico di Montecassiano;
- 2) proprietari, locatari se trattasi di leasing, comodatari in altre forme previste dalla Legge, di veicoli aventi dimensioni inferiori/equivalenti agli stalli di sosta (con esclusione di autocarri, carrelli, camper, roulotte e similari...).

Con l'autorizzazione verrà rilasciato apposito contrassegno da esporre sul parabrezza anteriore del veicolo utilizzato.

Nelle aree destinate alla sosta esclusiva dei residenti, così come individuate nella Deliberazione di Giunta comunale, potranno sostare solamente i veicoli dei residenti nella zona prevista, muniti di contrassegno; occupati gli spazi disponibili potranno essere utilizzati gli altri spazi disponibili nelle vie adiacenti o limitrofe.

Sarà rilasciata un'unica autorizzazione per tutti i veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare: il contrassegno è valido per la sosta di un solo veicolo tra quelli indicati nell'autorizzazione. La richiesta ed il rilascio di un contrassegno per la sosta di un ulteriore veicolo del medesimo nucleo familiare è sottoposta al pagamento di un canone annuo stabilito con apposita Delibera di Giunta comunale: il pagamento del secondo contrassegno non dà alcun diritto alla riserva di posteggio né può essere utilizzato nelle aree riservate ai residenti.

Oltre alla autorizzazione principale è consentito il rilascio a pagamento di una sola altra autorizzazione per lo stesso nucleo familiare. Le autorizzazioni per il primo ed il secondo veicolo dovranno riportare le medesime targhe.

Salva la possibilità di ottenere la seconda autorizzazione a pagamento, lo stesso veicolo (medesima targa) non potrà essere presente in altre autorizzazioni.

ART. 3

Il contrassegno, documento strettamente personale/famigliare, **dovrà essere posto diligentemente sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo in modo ben visibile; esso potrà essere utilizzato esclusivamente per la sosta del veicolo autorizzato.**

Il contrassegno consentirà di sostare in tutti gli stalli di sosta presenti all'interno del centro storico, così come individuati con apposita Delibera della Giunta Comunale.

L'esposizione del contrassegno:

- nelle aree destinate alla soste dei residenti dà diritto ad occupare uno spazio senza alcuna riserva di posteggio;
- nelle aree in cui vige la sosta regolamentata con disco orario consentirà la deroga all'orario stabilito per la sosta.

ART. 4

In caso di deterioramento, smarrimento del contrassegno che sia ancora in corso di validità o danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, lo stesso dovrà essere sostituito rivolgendosi presso l'ufficio di Polizia Locale del Comune di Montecassiano, il quale provvederà a rilasciarne uno nuovo dietro pagamento di eventuali diritti di segreteria.

ART. 5

Le aree di sosta riservate ai residenti non saranno oggetto di custodia, pertanto nessuna colpa potrà essere imputata al comune di Montecassiano per eventuali furti, danni, ecc.. all'autovettura/veicolo.

Sono fatte salve le Ordinanze che, per esigenze istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e degli articoli 7 del vigente Codice della Strada, **vietano temporaneamente l'uso dei posti assegnati con il presente regolamento.**

Resta inteso che in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato, potrà revocare la validità delle aree a parcheggio individuate con il presente regolamento; in tal caso l'autorizzazione soggetta a pagamento potrà essere rimborsata della quota parte di canone pagato in relazione al periodo di mancato utilizzo dello spazio di sosta.

Non si procede al rimborso del canone per periodi inferiori a quindici giorni continuativi.

ART. 6

Le autovetture in sosta senza l'apposizione sul parabrezza del tagliando autorizzativo verranno sanzionate secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada.

Qualsiasi altra violazione alle norme dettate dal presente regolamento e non ricadenti nelle previsioni del Codice della Strada, potrà comportare la decadenza dell'autorizzazione oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di un minimo che va da € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con l'applicazione delle norme di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, s.m.i.

ART. 7

Le autorizzazioni dovranno essere numerate in ordine cronologico; sui contrassegni stessi figureranno le targhe dei veicoli del nucleo familiare che usufruiranno del posto riservato e, se prevista, la zona riservata.

Quanto riportato sui contrassegni dovrà essere trascritto in apposito registro mantenuto in custodia presso l'ufficio di Polizia Locale.

Il contrassegno ha validità biennale con scadenza dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene presentando apposita istanza, almeno 15 gg prima della scadenza presso l'ufficio di Polizia Locale.

In caso di cessazione dei requisiti, di modifica delle targhe dei veicoli autorizzati, o per qualsiasi altro motivo che vada a mutare l'autorizzazione rilasciata, il titolare della richiesta dovrà rivolgersi presso l'ufficio di Polizia Locale per la modifica del contrassegno previa restituzione del tagliando in suo possesso, per gli eventuali aggiornamenti e/o rilascio di un nuovo documento.

ART. 8

E' abrogata ogni altra norma o disposizione incompatibile con il presente Regolamento.